



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**Deliberazione n. 260 della seduta del 07 GIU. 2025**

**Oggetto: Accertamento sussistenza uso civico richiesto da Renantis Italia Srl. Esercizio poteri sostitutivi ex art. 16 L.R. 18/2007 nei confronti del Comune di Scandale (KR) - Nomina commissario ad acta.**

**Assessore Proponente: F.to avv. Gianluca Gallo**

**Relatore (se diverso dal proponente): \_\_\_\_\_ (timbro e firma) \_\_\_\_\_**

**Dirigente Generale: F.to ing. Giuseppe Iritano**

**Dirigente di Settore: F.to avv. Francesca Palumbo**

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
<b>1</b>	<b>ROBERTO OCCHIUTO</b>	<b>Presidente</b>	X	
<b>2</b>	<b>FILIPPO PIETROPAOLO</b>	<b>Vice Presidente</b>	X	
<b>3</b>	<b>GIOVANNI CALABRESE</b>	<b>Componente</b>	X	
<b>4</b>	<b>CATERINA CAPPONI</b>	<b>Componente</b>	X	
<b>5</b>	<b>MARIA STEFANIA CARACCILO</b>	<b>Componente</b>	X	
<b>6</b>	<b>GIANLUCA GALLO</b>	<b>Componente</b>	X	
<b>7</b>	<b>MARCELLO MINENNA</b>	<b>Componente</b>		X
<b>8</b>	<b>ROSARIO VARI'</b>	<b>Componente</b>	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 8 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegato

Il Dirigente Generale del Dipartimento Economia e Finanze  
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento  
con nota n° 407365 del 05 GIU. 2025

## LA GIUNTA REGIONALE

**VISTA** la normativa statale vigente in materia di Usi Civici ed in particolare:

- la legge 16 giugno 1927, n. 1766 di conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno;
- il R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 di approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno;
- la legge 11 giugno 1925, n. 988 di Conversione in legge del r.d.l. 15 luglio 1923, n. 1717, per la riforma delle disposizioni sulla affrancazione dei canoni, censi ed altre prestazioni perpetue;
- il R.D. 15 novembre 1925, n. 2180 con il quale è stata approvato il regolamento per la liquidazione delle competenze ai delegati tecnici, agli istruttori ed ai periti incaricati delle operazioni di riordinamento degli usi civici nel Regno;
- la legge 10 luglio 1930 n. 1078 rubricata "Definizione delle controversie in materia di usi civici";
- la legge 17 aprile 1957, n. 278 rubricata "Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali";
- l'art. 1, commi 1° e 3°, d.P.R. 15 gennaio 1972, n.11 ("Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei personali ed uffici") che prevedono che: "Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne, sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto ordinario (...)" e che: "in materia di usi civici, il trasferimento riguarda le funzioni amministrative: (...)";
- l'art. 66 (Agricoltura e Foreste), d.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616 ha disposto ai commi 5, 6 e 7 che: "Sono trasferite alle regioni tutte le funzioni amministrative relative alla liquidazione degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuità, alla verifica delle occupazioni e alla destinazione delle terre di uso civico e delle terre provenienti da affrancazioni, ivi comprese le nomine di periti ed istruttori per il compimento delle operazioni relative e la determinazione delle loro competenze. Sono altresì trasferite le competenze attribuite al Ministero, ad altri organi periferici diversi dallo Stato, e al commissario per la liquidazione degli usi civici dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, dalla legge 10 giugno 1930, n. 1078, dal regolamento approvato con regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180, dalla legge 16 marzo 1931, n. 377. L'approvazione della legittimazione di cui all'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica d'intesa con la regione interessata";
- la Legge 8 luglio 1980, n. 319 concernente "Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria";
- la legge 8 agosto 1985, n. 431 (cd. Legge Galasso), Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del decreto del

- Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616., ha sottoposto a vincolo paesaggistico, tra gli altri beni, le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate dagli usi civici;
- l'art. 142 d.lgs. 42 del 2004, prevede che: “sono comunque di interesse paesaggistico (...): h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate dagli usi civici”;
  - l'art. 4, comma 1, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (T.U. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA') “I beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione”, ed i successivi commi 1 bis, 1 ter ed 1 quater 1, che disciplinano in particolare la compatibilità dell’opera pubblica o di pubblica utilità con i beni gravati da uso civico;
  - la legge 20 novembre 2017 n. 168 e ss.mm.ii. concernente “Norme in materia di domini collettivi”, in particolare l'art. 3 che disciplina i beni collettivi e stabilisce al comma 3 che: “Il regime giuridico (...) resta dell’inalienabilità, dell’indivisibilità, dell’inusucapibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale”, al comma 5 che “l'utilizzazione del demanio civico avviene in conformità alla sua destinazione e secondo le regole d'uso stabilite dal dominio collettivo” ed al comma 6 che “con l'imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'ordinamento giuridico garantisce l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. Tale vincolo è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici”;

**VISTA** la normativa regionale vigente in materia di Usi Civici ed in particolare:

- la legge regionale 21 agosto 2007 n. 18, recante “Norme in materia di Usi Civici” e ss.mm.ii.;
- l'art. 14 comma 1 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii., il quale stabilisce che le funzioni amministrative in materia di usi civici sono delegate ai Comuni nel rispetto della normativa statale vigente e se le terre oggetto di usi civici sono comprese nel territorio di più Comuni, la funzione amministrativa compete a ciascun Comune in relazione alla parte di territorio di competenza;
- l'art. 16 comma 1 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii., il quale stabilisce che in caso di mancata attuazione da parte degli Enti locali delle funzioni e dei compiti conferiti, la Regione esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali inadempienti;
- il regolamento di attuazione della l.r. 21 agosto 2007 n. 18 recante “Norme in materia di Usi Civici”, n. 15 del 30 dicembre 2024;

**CONSIDERATO** che:

- la Società Renantis Italia Srl ha presentato richiesta di avvio di accertamento Usi Civici relativa al progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, denominato “*Parco Eolico San Leone*”, di potenza pari a 74,4 MW accoppiato a un sistema di accumulo elettrochimico di energia (BESS) di potenza nominale pari a 10 MW e capacità di 40 MWh, nonché di tutte le opere e infrastrutture accessorie funzionali alla costruzione e all'esercizio

dell'impianto, localizzato nei comuni di Scandale (KR), Cutro (KR), Crotone (KR) e San Mauro Marchesato (KR), individuato catastalmente, limitatamente al Comune di Scandale (KR) al **foglio di mappa n. 15** particelle nn. 167, 172, 173, 165, 164, 170, 171, 168; al **foglio di mappa n. 16** particelle nn. 39, 32, 46, 43, 42, 34, 38, 49, 82, 83, 88, 89, 41; al **foglio di mappa n. 17** particelle nn. 5, 9, 10, 11, 16, 18, 24, 28, 29, 35, 38, 43, 46, 68, 72, 76, 8, 48, 40, 50, 71, 75, 79, 6, 63, 64.

- per il predetto progetto la società Renantis Italia Srl, in data 10/08/2023, ha presentato istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) Nazionale al MASE ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e, in data 11/08/2023, istanza di Autorizzazione Unica presso la Regione Calabria ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 387/2003, ottenendo la procedibilità con nota prot. 439203 del 09/10/2023 del Dipartimento competente;
- con nota prot. 5374-p del 18/09/2023, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro e Crotone ha inviato le osservazioni nell'ambito della procedura di VIA Nazionale, richiedendo la certificazione di assenza di Usi Civici da rendersi sotto forma peritale ai sensi della normativa vigente in materia di Usi Civici;
- con nota Pec del 24/11/2023, acquisita al prot. regionale n. 525151 del 27/11/2023, la società Renantis Italia Srl ha presentato istanza di avvio del procedimento di accertamento degli Usi Civici al Comune di Scandale (KR) relativo ai terreni interessati dal predetto progetto;
- con nota prot. n. 259593 del 11/04/2024, a seguito dei solleciti trasmessi per conoscenza anche al Settore n.1 del Dipartimento "Agricoltura, Risorse Agroalimentari – Forestazione", competente in materia, dalla Società Renantis Italia Srl, lo stesso ha formalmente invitato i comuni interessati dall'intervento, ancora inadempienti, ad avviare l'iter procedimentale di accertamento degli Usi Civici per quanto loro di competenza;
- con nota prot. n. 410119 del 21/06/2024, il Settore n.1, ha avviato la procedura di esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 16, comma 2, della l.r. 21 agosto 2007, n. 18 e ss.mm.ii, assegnando ai comuni ancora inadempienti di Crotone e Scandale (KR) il termine di 60 giorni dalla notifica della stessa comunicazione per provvedere ad avviare il procedimento di nomina del perito istruttore demaniale ai sensi dell'art. 4 del previgente r.r. n. 10/2022;
- con nota prot. n. 579656 del 17/09/2024, il Settore n.1 ha notificato al Comune di Scandale (KR), unico Ente rimasto ancora inadempiente, lo scadere del termine dei 60 giorni di tempo accordati per l'attivazione dell'iter di nomina del perito istruttore demaniale, ai sensi dell'art. 4 del previgente regolamento regionale n. 10/2022, ed ha sollecitato ulteriormente lo stesso ad avviare il predetto procedimento di accertamento, ai sensi della normativa statale e regionale vigente, entro tre giorni dalla notifica della predetta nota con espresso avviso che, in mancanza di riscontro, si sarebbe proceduto all'attivazione dei poteri sostitutivi, ai sensi dell'art. 16 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii., con oneri a carico del Comune stesso;

**VISTO** che i termini assegnati con le note protocollo n. 410119 del 21/06/2024 e protocollo n. 579656 del 17/09/2024 del Settore n.1 del Dipartimento “Agricoltura, Risorse Agroalimentari – Forestazione”, ai sensi del comma 2 dell’art. 16 della l.r. n. 18/2007 e ss.mm.ii., sono spirati senza che il Comune di Scandale (KR) abbia adempiuto ad avviare il procedimento di nomina del perito istruttore demaniale, ai sensi dell’art. 4 del previgente r.r. n. 10/2022;

**VISTA** l’ulteriore nota del Settore n. 1 protocollo n. 601944 del 26/09/2024, trasmessa al Comune di Scandale (KR), con la quale è stata ulteriormente rappresentata la scadenza del termine assegnato con nota protocollo n. 579656 del 17/09/2024 ed è stata evidenziata l’imminente adozione della presente Delibera di Giunta regionale ai fini dell’intervento sostitutivo previsto all’art. 16, comma 3 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii., attraverso l’individuazione di un Commissario ad acta con oneri finanziari a carico dell’Ente comunale, fermo restando le responsabilità anche erariali dei soggetti che hanno omesso o ritardato gli atti di loro competenza, rientranti nei doveri d’ufficio;

**VISTE** le comunicazioni Pec del 24/09/2024 e del 21/01/2025 con cui la società Renantis Italia Srl ha formalmente confermato la disponibilità ad assumersi, per tutti i comuni interessati dal progetto, l’onere di spesa relativo agli onorari dei PID incaricati;

**RITENUTO**, per le finalità di cui sopra, di dovere esercitare il potere sostitutivo previsto dall’art. 16 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii., attraverso la nomina di un Commissario ad acta che provveda, in sostituzione del Comune di Scandale (KR) inadempiente, ad avviare il procedimento di nomina del perito istruttore demaniale, ai sensi dell’art. 5 del regolamento regionale n. 15/2024;

**VISTO** l’art. 136 del Decreto legislativo del 18/08/2000 - N. 267 e ss.mm.ii. concernente: “Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori”;

**VISTO** l’art. 20 della Legge regionale Calabria del 11/01/2006 - n. 1 che prevede che *“la Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi previsti dall’articolo 136 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nei casi di omissione o ritardo di atti obbligatori da parte degli Enti locali provvedendo a nominare un Commissario munito dei poteri sostitutivi, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, inviata dal competente Dipartimento”* ed in tal caso *“gli oneri finanziari dell’intervento sono a carico dell’Ente inadempiente, fatte salve le responsabilità dei soggetti che hanno omesso o ritardato gli atti da compiere”*;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell’art. 16 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii., in caso di mancata attuazione da parte degli Enti locali delle funzioni e dei compiti loro conferiti ai sensi della medesima legge, la Regione esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali inadempienti disponendo, la Giunta regionale,

l'intervento sostitutivo con un commissario ad acta, nominato secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, con oneri finanziari a carico dell'ente inadempiente;

**VISTO** il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ed in particolare l'art. 53 - Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi;

**VISTO** il regolamento regionale 19 gennaio 2018 n. 1 e s.m.i., recante "*Regolamento per la disciplina degli incarichi extra ufficio autorizzati o conferiti ai dipendenti della Giunta Regionale della Calabria*";

**VISTO** il decreto dirigenziale n. 7114 del 23/05/2024 con il quale il Dipartimento di Agricoltura, Risorse Agroalimentari - Forestazione ha indetto la manifestazione di interesse finalizzata alla costituzione di una short-list ai fini dell'affidamento di incarichi per la nomina di commissari ad acta per le funzioni previste dall'art. 16 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii. in materia di Usi Civici, rivolta ai dipendenti della giunta regionale;

**VISTA** la short-list dei dipendenti della giunta regionale, approvata dal Dipartimento di Agricoltura, Risorse Agroalimentari - Forestazione con il decreto dirigenziale n. 7624 del 03/06/2024, costituita ai fini dell'affidamento di incarichi per la nomina di commissari ad acta per le funzioni previste dall'art. 16 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii. in materia di Usi Civici;

**TENUTO CONTO** che:

- il/la Sig./Sig.ra LONGO MARIA ANNUNZIATA dipendente della Giunta regionale è presente nella short-list approvata con il decreto dirigenziale n. 7624 del 03/06/2024 e possiede i requisiti necessari nonché l'esperienza e la professionalità specifica per lo svolgimento dell'incarico di Commissario ad acta;
- al Commissario ad acta spetta il compenso omnicomprendivo di euro 1.000,00 per come determinato nell'avviso pubblico Allegato "A" approvato con il decreto dirigenziale n. 7114 del 23/05/2024, con oneri finanziari a carico dell'Ente inadempiente, fatte salve le responsabilità dei soggetti che hanno omesso o ritardato gli atti da compiere;

**PRESO ATTO** che:

- il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;

- il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

**SU PROPOSTA** dell'assessore Avv. Gianluca Gallo a voti unanimi,

### **DELIBERA**

1. di prendere atto del mancato avvio da parte del Comune di Scandale (KR), entro il termine assegnato, del procedimento di nomina del perito istruttore demaniale ai sensi dell'art. 5 del regolamento regionale 15/2024, con la conseguente applicazione del potere sostitutivo di cui all'art. 16 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii., che viene esercitato attraverso l'individuazione di un Commissario ad acta;
2. di individuare il/la Sig./Sig.ra LONGO MARIA ANNUNZIATA quale Commissario ad acta, ai sensi dell'art. 16 comma 3 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii., affinché, in sostituzione del Comune di Scandale (KR):
  - avvii il procedimento di nomina del perito istruttore demaniale ai sensi dell'art. 5 del previgente r.r. 15/2024, ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno del vincolo di uso civico sui terreni interessati dal progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, denominato "*Parco Eolico San Leone*", di potenza pari a 74,4 MW accoppiato a un sistema di accumulo elettrochimico di energia (BESS) di potenza nominale pari a 10 MW e capacità di 40 MWh, nonché di tutte le opere e infrastrutture accessorie funzionali alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, localizzato nei comuni di Scandale, Cutro, Crotone (KR);
  - provveda al contestuale compimento di tutti gli atti amministrativi di competenza comunale fino alla conclusione del procedimento di nomina del perito istruttore demaniale ai sensi dell'art. 5 del regolamento regionale 15/2024;
3. di demandare al Presidente della Giunta Regionale l'adozione del decreto di conferimento dell'incarico, previa acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza di cause di inconfirabilità e incompatibilità, di cui al d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, e ss.mm.ii.;
4. di stabilire che al Commissario ad acta spetta il compenso onnicomprensivo di euro 1.000,00 per come determinato nell'avviso pubblico Allegato "A" approvato con il decreto dirigenziale n.

7114 del 23/05/2024, con oneri finanziari a carico del Comune di Scandale (KR), fatte salve le responsabilità dei soggetti che hanno omesso o ritardato gli atti da compiere;

5. di demandare al Dipartimento di Agricoltura e Sviluppo Rurale la trasmissione al Commissario ad acta della documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico;
6. di notificare il presente atto, a cura del Dipartimento di Agricoltura e Sviluppo Rurale, al Commissario ad acta, al Comune di Scandale (KR) ed alla Corte dei Conti Calabria – Sezione giurisdizionale – Procura regionale;
7. di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(F.to MONTILLA)

**IL PRESIDENTE**  
(F.to OCCHIUTO)



**REGIONE CALABRIA**  
Dipartimento Economia e Finanze

allegato alla deliberazione  
260 del 7 GIU. 2025

 Regione Calabria  
Aoo REGCAL  
Prot. N. 407365 del 05/06/2025

Il Dirigente Generale

Avv. Eugenia Montilla  
Segretario Generale  
tramite sistema documentale

Ing. Giuseppe Iritano  
Dirigente generale  
del dipartimento "Agricoltura e Sviluppo Rurale"  
tramite sistema documentale

Avv. Sabina Scordo  
Dirigente del Settore  
Segreteria di Giunta  
tramite sistema documentale

e p.c.

Avv. Gianluca Gallo  
Assessore all'Agricoltura, Risorse  
Agroalimentari e Forestazione  
[gianluca.gallo@regione.calabria.it](mailto:gianluca.gallo@regione.calabria.it)  
tramite sistema documentale

**Oggetto: Parere di compatibilità finanziaria sulla proposta di Deliberazione della Giunta regionale "Accertamento sussistenza uso civico richiesto da Renantis Italia srl. Esercizio poteri sostitutivi ex art. 16 L.R. 18/2007 nei confronti del Comune di Scandale (KR) – Nomina commissario ad acta.". Riscontro nota prot. 398647 del 04/06/2025.**

A riscontro della nota prot. 398647 del 04/06/2025, relativa alla proposta deliberativa "Accertamento sussistenza uso civico richiesto da Renantis Italia srl. Esercizio poteri sostitutivi ex art. 16 L.R. 18/2007 nei confronti del Comune di Scandale (KR) – Nomina commissario ad acta.", di cui si allega copia digitalmente firmata a comprovare l'avvenuto esame da parte dello scrivente, viste le attestazioni di natura finanziaria contenute nella citata proposta e preso atto che il Dirigente generale e il Dirigente di Settore del dipartimento proponente attestano che il provvedimento "non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale", si conferma la compatibilità del provvedimento.

**Dott. Filippo De Cello**  
DE CELLO  
REGIONE  
CALABRIA

